



COMUNE DI ILLORAI

Provincia di Sassari

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

RELATIVO ALLA VENDITA IN UN UNICO LOTTO, "A CORPO", DEI PRODOTTI SUBEROSI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLE TENUTE COMUNALI "BANTINE LONGU" NEL CORSO DELLA STAGIONE SUGHERICOLA 2013

Art. 1

Il Comune di Illorai giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29.04.2013, mette in vendita, mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete e nelle circostanze di tempo e di luogo specificato nell'avviso d'asta, il sughero maturato di età compresa fra i 10 ed 11 anni ritraibile dalle piante radicate nella sughereta di proprietà comunale sita in località "Bantine Longu", agro di Illorai costituenti lotto a se stante, con materiale sugheroso del tipo sughero gentile e sugherone, così come identificato al successivo art. 23 del presente Capitolato.

I limiti perimetrali della sughereta, risultano definiti con linea nera continua nell'allegata planimetria.

I materiali suberosi posti in vendita, secondo le determinazioni della stima, sono costituiti da:

- 262 quintali di **sughero gentile** composto da sughero gentile di estrazione successiva alla seconda dell'età variabile da 10 a 11 anni;

- 128 quintali di **sugherone, sugherone di rilazo, sugheraccio e sughero fiammato** presente sulle piante della circonferenza minima di cm 60 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130.

La vendita riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili nei terreni di cui all'art. 1 del presente capitolato, anche se inferiori o superiori, sia in qualità che in quantità a quanto determinato con la stima.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali suberosi presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

Art. 2

La vendita viene fatta in un unico lotto a corpo e non a misura; la relativa aggiudicazione avverrà con le procedure e modalità prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità dello Stato.

La vendita viene stabilita nel prezzo di € 65,00(diconsi sessantacinque)/quintale oltre i.v.a. a misura di legge, da applicare alla quantità di sughero gentile, come descritto nell'articolo 2 del presente capitolato, pari alla misura di 262 quintali, per un totale a base d'asta di € 17.030,00 + i.v.a.

E' fatto obbligo all'ente proprietario di trasmettere copia dell'avviso d'asta al Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari.

Art. 3

La vendita viene fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento ed il trasporto del sughero estratto, nonché tutti i lavori all'uopo occorrenti e nel presente capitolato d'oneri prescritti, a spese e conto propri senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta a ragione di qualsivoglia causa prevista o fortuita, ovvero di forza maggiore.

Il comune appaltante, all'atto della consegna, non garantisce né la qualità né la quantità del prodotto sugheroso estraibile assumendo l'obbligo della indicazione del sito e dei relativi limiti di confine.

Art. 4

Non possono essere ammessi alla gara d'asta:

- coloro che versino in stato di lite, contestazioni o vertenza giudiziaria con l'Ente appaltante per qualsiasi motivo;

Art. 5

In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti

di forniture, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (A.T.I.).

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del contratto che saranno eseguite dalle stesse e, contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le suddette si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 D.lgs 163/2006 del 12/04/2006.

In caso d'aggiudicazione, le singole imprese, facenti parte del raggruppamento costituendo, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse:

qualificata come capogruppo. Il raggruppamento d'imprese deve essere costituito con atto notarile, il quale deve essere presentato entro 7 giorni dall'eventuale comunicazione d'aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara come soggetto singolo e come componente di un raggruppamento d'impresa ovvero, sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Sono inoltre ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all'art. 32 D.lgs 163/2006 a cui verrà applicata la relativa disciplina: in caso di partecipazione di un consorzio d'imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e.

Le A.T.I. ed i consorzi d'imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta, d'essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

Art. 6

Fatta salva la facoltà dell'ente appaltante di escludere dalla gara d'asta, per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti, per essere ammessi i concorrenti devono allegare all'offerta:

1.a) per le società di fatto, o semplici ditte ad unico proprietario:

-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura di data non inferiore a tre mesi rispetto a quella della gara;

- le società di fatto non possono essere accettate come tali nella gara e, qualunque sia il numero dei soci, l'Amministrazione riconoscerà un solo deliberatorio per tutti gli atti ed operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto.

1.b) Per tutte le altre forme societarie: certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente per giurisdizione, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, attestante l'omologazione della società, che la stessa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, e l'indicazione della persona alla quale è dovuta la legale rappresentanza sociale.

2) Certificato in bollo rilasciato dall'Ispettorato Forestale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, attestante l'idoneità del concorrente a condurre lavorazioni sughericole.

3.a) Per le ditte individuali: Certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore rispetto a quella della gara, riferito sia al titolare od ai rappresentanti legali della ditta, sia ai direttori tecnici nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dai primi;

3.b) per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore a mesi tre rispetto a quello della gara, riferito, oltre che alla persona dei direttore tecnici, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, ai direttori tecnici e a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, ai direttori tecnici e a tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro titolo di società.

4) Dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi nei quali dovrà eseguirsi l'estrazione, relativamente alle condizioni generali e particolari, nonché di aver preso visione del presente capitolato.

5) Procura speciale debitamente legalizzata nel caso il concorrente partecipi alla gara d'asta per mezzo di proprio rappresentante.

6) Quietanza, rilasciata dal tesoriere comunale relativa all'effettuato versamento di un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a base d'asta da versare in contanti

presso la tesoreria Comunale ovvero mediante polizza fidejussoria. Tale deposito o fideiussione sarà restituito o svicolato entro 10 gg. dalla stipulazione del contratto.

Art. 7

Nel caso in cui la prima gara andasse deserta, la stessa si ripeterà in data più prossima all'inizio dell'estrazione. Mentre nel caso in cui anche la seconda gara andasse deserta, si procederà alla trattativa privata alle seguenti condizioni:

- a) la vendita del sughero deve essere fatta esclusivamente "a corpo",
- b) la richiesta di offerta deve interessare almeno cinque ditte regolarmente iscritte nei registri delle imprese della C.C.I.A.A. e nel ramo di attività specifica;
- c) preliminarmente alla diramazione degli inviti alla gara a trattativa privata, a cura del comune di Illorai, deve essere richiesta all'Ispettorato Ripartimentale la valutazione e l'eventuale adeguamento (in aumento o diminuzione) del prezzo da porre a base delle nuove offerte, sulla base del reale andamento del mercato;
- d) devono essere ammesse per la trattativa solo le offerte in aumento rispetto al prezzo base fissato.

Art. 8

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'amministrazione venditrice al momento dell'aggiudicazione.

Art. 9

L'Ente proprietario non sarà vincolato verso l'aggiudicatario se non dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di aggiudicazione. Il relativo contratto di vendita stipulato fra l'Ente e l'aggiudicatario sarà trasmesso al Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari.

Art. 10

Al momento della stipulazione del contratto che dovrà avere luogo non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'acquirente dovrà presentare a richiesta dell'ente proprietario, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo di aggiudicazione costituita mediante polizza fideiussoria o versamento in contanti presso la tesoreria comunale.

Art. 11

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di copia, stampa, carte bollate e tutte le altre inerenti al contratto, all'asta pubblica e al collaudo.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione del contratto, dell'IVA da computarsi con l'aliquota legale sul prezzo di aggiudicazione;

Tale somma, in un'unica soluzione, dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale al momento della stipulazione del contratto.

Art. 12

Se l'aggiudicatario non si presentasse per la stipulazione del contratto e non versasse, nel termine previsto, la prescritta cauzione, l'ente proprietario potrà procedere ad una nuova vendita, riservandosi la possibilità di richiedere i danni per la differenza in meno dell'aggiudicazione e incamerando il deposito provvisorio versato per concorrere all'asta;

Art. 13

Entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'Ente proprietario dovrà comunicare al Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari l'importo di aggiudicazione nonché le generalità per il domicilio dell'aggiudicatario.

Art. 14

La cauzione definitiva non sarà svincolata se non dopo che da parte del Corpo di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari sia stato rilasciato l'atto finale di collaudo e, che non siano stati definiti i rapporti giuridici ed amministrativi per qualsiasi titolo inerenti l'aggiudicazione. Con lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario deve rinunciare a qualsiasi pretesa o azione verso l'amministrazione dell'Ente, relativamente a qualsiasi rapporto giuridico ed amministrativo conseguente l'aggiudicazione .

Art. 15

L'acquirente dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in moneta legale con versamento al Tesoriere dell'Ente vendente nel modo seguente:

- a) una somma pari al 20 % più IVA dell'aggiudicazione al momento della stipula del contratto;
- b) una somma pari al 50 % più IVA dell'aggiudicazione entro un mese dalla data di consegna di cui al successivo art. 16;

c) la restante somma del 30 % a conclusione della decortica e comunque non oltre il 10 settembre 2013.

In caso di ritardo decorreranno a favore del nominato Ente gli interessi legali sulle somme dovute senza pregiudizio peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione e alla vendita in danno dell'aggiudicatario così come specificato nel precedente art. 10.

Art. 16

Dopo aver ricevuto la notifica dell'avvenuta registrazione del contratto di vendita l'aggiudicatario, entro 10 giorni, dovrà chiedere consegna del terreno per le operazioni di estrazione all'Ente proprietario.

Alla stessa domanda l'Ente accluderà il contratto di vendita , munito degli estremi di registrazione, il quale dovrà fare riferimento a tutte le clausole , nessuna esclusa, riportate nel presente capitolato d'onere.

La consegna sarà eseguita alla presenza dell'Aggiudicatario, o di un suo rappresentante e di un rappresentante dell'Ente proprietario che provvederà ad illustrare i confini della proprietà comunale, precisando : i limiti , i termini e i segnali che fissano l'estrazione; le prescrizioni da usarsi nella medesima, le vie di trasporto del sughero; il termine assegnato per l'utilizzazione a norma del successivo articolo 29. Il verbale sarà sottoposto alla firma dell'aggiudicatario e del funzionario che effettuerà la stessa consegna.

Se l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il verbale in narrativa, nello stesso dovrà darsi atto delle ragioni del rifiuto.

Qualora l'Ente proprietario lo ritenesse opportuno, dietro richiesta dell'interessato, potrà essere data all'aggiudicatario la consegna fiduciaria omettendo di fare un sopralluogo.

Trascurando l'aggiudicatario di richiedere la consegna, ogni fatto derivante dall'applicazione dell'art. 18 del presente capitolato, per ogni effetto del medesimo, decorrerà dal decimo giorno dalla notifica della aggiudicazione, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di avere ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa. La medesima penale dovrà

essere corrisposta dall'aggiudicatario all'Ente proprietario per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dell'estrazione e di esbosco dei prodotti, così come stabilito nel successivo articolo 30.

Il verbale di consegna, vale quale licenza di estrazione la quale, peraltro, dovrà effettuarsi solo nel periodo indicato dall'art. 27 della L.R. n° 4 del 09.02.1994.

Art. 17

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade a passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 18

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari il giorno in cui avranno inizio i lavori di estrazione e, comunque, di utilizzazione della sughereta.

Art. 19

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dall'Ente proprietario. Dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, e dei quali lo stesso sarà tenuto responsabile. Inoltre, durante le operazioni di estrazione, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, così come previsto dal D.lgs. 626/94 dal D.lgs.494/96 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere, a proprie spese, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti leggi nei confronti degli operai e del personale in genere utilizzato.

Art. 21

L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi fino alla data del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia all'Autorità Forestale. Qualora giustifichi che,

malgrado ogni diligenza, non gli è stato possibile alcun fondato accertamento di responsabilità, sarà tenuto al solo risarcimento del danno all'Ente.

Si intende esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Ente vendente nei riguardi del quale nessuna azione potrà essere avanzata per qualsiasi titolo o ragione dall'aggiudicatario, il quale assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro l'amministrazione dell'Ente in conseguenza dell'aggiudicazione.

Nella specie resta inteso che, verificandosi un incendio colposo o doloso nel lotto assegnato, l'aggiudicatario non potrà pretendere all'Ente indennità alcuna per i danni subiti, ne invocare la rescissione del contratto, ne venire meno agli obblighi assunti.

Art. 22

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel perimetro della sughereta assegnata materiale sugheroso proveniente da altre lavorazioni.

Art. 23

L'aggiudicatario è tenuto ad estrarre, con personale proprio e da lui retribuito, tutto il materiale sugheroso posto in vendita dall'Ente nel lotto in narrativa, così identificabile:

- a) sughero gentile di 10 e 11 anni, di decortica successiva alla seconda e di seconda decortica, anche se pietroso, terroso, fiammato, verde o invaso da formiche;
- b) sugheraccio;
- c) sugherone, anche se affiammato o invaso da formiche, delle piante mai decorticate con circonferenza soprascorza uguale o superiore a 60 cm fino ad una altezza dal suolo non superiore a 2 volte la circonferenza;
- d) Sugherone di rialzo;

Art. 24

Il sughero gentile e il sugherone di demaschiatura dovranno essere estratti fino a raso terra, senza che vengano lasciate "calzette" sia in alto che in basso.

L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati; si dovrà mettere la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

Non appena estratti sia il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta una doppia incisione longitudinale (stradelle) per tutta la lunghezza del fusto decorticato, ovvero in numero superiore a due se trattasi di fusti di rilevanti dimensioni, al fine di ovviare al difetto della screpolatura sulla schiena della successiva produzione.

Art. 25

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo. Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile prima che a quello del sugherone. L'inadempienza a tale norma potrà dar luogo alla sospensione dell'utilizzazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari che imporrà le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la ripresa della utilizzazione stessa.

Art. 26

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna euro 100,00 al giorno;
- b) per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, così come stabiliti al successivo art. 31 del presente capitolato euro 100,00 al giorno;
- c) per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone indicati nel presente art. 23 euro 100,00 per ogni pianta trascurata;
- d) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art 23 euro 100,00 per ogni pianta decorticata eccessivamente;
- e) per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto nel precedente art. 24 euro 100,00 per ogni pianta su cui sono state lasciate calzette;
- f) per lesioni praticata sul fellogeno, come al precedente art. 24 euro 100,00 per ogni pianta danneggiata;

- g) per mancata ed imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui al precedente art. 24 euro 100,00 per ogni pianta priva di incisione euro 100,00 per irrazionale incisione;
- h) per eventuale estrazione di piante aventi sughero in età inferiore a 10 anni euro 100,00 per ogni pianta.

Art. 27

L'aggiudicatario non potrà, per qualsivoglia motivo, tagliare piante di sughero o di altre specie, di qualsiasi età e dimensioni, a meno che ciò non si renda necessario, su prescrizione degli organi competenti, per fronteggiare un eventuale incendio. Per ogni pianta tagliata dall'aggiudicatario, dai suoi dipendenti ovvero, danneggiata in modo tale da comportarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso dovrà pagare all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da stimarsi sulla base del valore di mercato vigente al momento del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno; qualora, infine, si tratti di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento del R.D.L. del 30.12.1923 n° 3267 e successive modificazioni. La stima dei danni e dei relativi indennizzi di cui al presente articolo e al precedente articolo 23, sarà effettuata dal collaudatore secondo i menzionati criteri.

I versamenti di tutte le penalità stabilite del presente Capitolato verranno eseguite dall'aggiudicatario al Comune di Illorai nei limiti dell'importo del valore di macchiatici o del danno.

Art. 28

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- b) a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi etc danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sugherosi.

Art. 29

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato :

- a) accendere fuochi in foresta;

- b) permettere il transito o depositare entro il perimetro del lotto assegnato altro sughero e/o sugherone proveniente da altra zona.

Art. 30

L'aggiudicatario non potrà costruire, nell'ambito del lotto, tettoie od altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere dell'Autorità forestale che, provvederà altresì a designare il luogo dove potranno realizzarsi le richieste costruzioni, da effettuarsi comunque con il solo legname di proprietà dell'aggiudicatario, il quale dovrà altresì demolirle o sgomberarle alla scadenza dei termini di tempo previsti per l'estrazione e l'esbosco, trascorsi i quali tutti i manufatti potranno passare gratuitamente in piena proprietà dell'Ente ovvero potranno essere demoliti dallo stesso ente con rivalsa di spese a carico dell'aggiudicatario.

Art. 31

L'estrazione del sughero e del sugherone di cui al precedente art. 23 dovrà ultimarsi entro il termine indicato dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente (art.27 L.R. 09.02.1994 n°4) e il trasporto dei prodotti fuori dai lotti assegnati entro il 30.10.2013. Gli agenti ed ufficiali del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale e gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Illorai, eseguiranno, durante le operazioni di estrazione, i controlli prescritti rilevando le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato facendole risultare su apposito verbale di riscontro che verrà inviato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari per essere allegato agli atti del collaudo.

In caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, sarà inoltre elevato verbale di contravvenzione.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per penalità e indennizzi, saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla data di notificazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione dell'Ente.

Art. 32

L'Ente proprietario, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione raccomandata a.r. all'aggiudicatario, l'estrazione o anche l'esbosco qualora, malgrado gli avvertimenti del

personale di controllo, esso aggiudicatario persista nell'utilizzazione del bosco in violazione delle norme contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Ove, dalla persistente irregolare utilizzazione, dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in narrativa potrà essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salvo ratifica da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari.

In tal caso, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come, da stima provvisoria, redatta dall'Ispettorato Ripartimentale predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Il collaudo sarà effettuato entro sei mesi mese dalla data di esbosco dei prodotti, in contraddittorio o in contumacia dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero di un suo rappresentante all'uopo incaricato.

La domanda di collaudo sarà presentata dall'aggiudicatario, allo scadere del tempo previsto per l'estrazione e l'esbosco, all'Ente proprietario che dovrà apporvi il relativo nulla-osta e quindi proseguirla all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del comune proprietario da parte di un funzionario dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari ovvero da un tecnico da questi designato e da un rappresentante delegato del Comune stesso.

Tutte le spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 33

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente proprietario. La cauzione definitiva non sarà svincolata se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'ente e da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendenti dall'esecuzione dell'utilizzazione e del contratto, sia verso l'ente.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

Art. 34

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel presente capitolato sarà effettuata dal funzionario o tecnico collaudatore.

Art. 35

Per quanto non disposto nel presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18.11.1023 n° 2440 e del regolamento 23.5.1924 n° 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36

Resta inteso che per qualsiasi controversia di natura giudiziaria la vertenza si porterà dinanzi l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Illorai 01/07/2013

Contabile
Antonio Moro

**Il Responsabile dell'Area
Finanziaria**

F.to Bachisio